

Nuovi edifici ed edifici sottoposti a ristrutturazioni pesanti: dal 31 maggio 2012 sono scattati gli obblighi per l'utilizzo di fonti rinnovabili

Il 31 maggio 2012 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall'Allegato 3 del Decreto Legislativo 28 del 2011 relativi all'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi energetici degli edifici.

Come ormai ben risaputo, la politica dell'Unione Europea in campo energetico si riassume nella strategia del 20-20-20, che prevede infatti entro il 2020:

- una riduzione del 20% dei consumi da fonti primarie, tramite un aumento dell'efficienza energetica;
- una riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti;
- un aumento del 20% della quota di fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali.

E l'Italia, per ottemperare all'obiettivo delle fonti rinnovabili, aveva recepito, col D.Lgs. n. 28/2011 del 3 marzo 2011, (pubblicato nella G. U. del 28 marzo 2011), l'attuazione della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Con il suddetto provvedimento venivano fissati gli obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. In particolare è previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento.

Nell'Allegato 3 "Obblighi per nuovi edifici ed edifici sottoposti a ristrutturazioni pesanti" si ribadisce che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo che coprano il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente essi devono garantire che il ricorso a fonti rinnovabili copra i consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in una percentuale variabile a seconda della data di presentazione del titolo abilitativo.

Per la precisione tale percentuale è posta pari a:

- il 20%, quando il titolo è stato presentato dal **31 maggio 2012** al 31 dicembre 2013;
- il 35%, quando il titolo è stato presentato dal **1 gennaio 2014** al 31 dicembre 2016;
- il 50%, quando il titolo è stato presentato dopo il **1 gennaio 2017**. Il decreto sottolinea che gli obblighi non sono da applicarsi nel caso in cui l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e non possono essere soddisfatti con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.

Purtroppo la situazione generale italiana si prefigura "a macchia di leopardo" e attualmente non si riscontra una determinazione univoca tra le varie regioni, ma va evidenziato che i nuovi dispositivi si applicano a tutti gli edifici, anche alle costruzioni di superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati, completamente ristrutturati ed a quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione.